

Le conseguenze. Dalle farmacie al trasporto regionale



Restano in vigore le discipline di settore

Alberto Barbiero

Il quadro normativo sui servizi pubblici locali contiene ancora molti elementi rilevanti, anche a fronte dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 148/2011. La sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale produce effetti sulla disciplina generale del sistema e sui suoi provvedimenti attuativi, ma non incide numerose altre disposizioni previgenti o nel frattempo inserite nel quadro di regolazione dei servizi.

L'eliminazione dell'articolo 4 travolge il decreto ministeriale sulla delibera quadro per i diritti di esclusiva, in quanto strumento attuativo della norma di legge. Resta in vigore, invece, l'articolo 3-bis della legge 148/2011 (introdotto dall'articolo 25 della legge 27/2012), con le disposizioni inerenti la ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali, l'adozione degli stru-

menti di tutela occupazionale in caso di gara per l'affidamento di un servizio, la premialità per gli enti locali in caso di dimissioni, nonché le norme inerenti i vincoli per le società in house. Rispetto a queste ultime previsioni si deve tuttavia rilevare come la sottoposizione degli organismi affidatari diretti al **patto di stabilità** e ai suoi limiti per le assunzioni sia elemento critico, a fronte dell'evidenziazione specifica, da parte della Consulta, dell'illegittimità della norma gemella contenuta nell'articolo 4.

L'intervento della Consulta non tocca nemmeno le "norme spurie" contenute nell'articolo 25 della legge 27/2012, tra cui rileva in particolare il comma 4, che riconfigura il ciclo integrato dei rifiuti e lascia la possibilità di riportare o meno nello stesso le attività di smaltimento. Permangono nel quadro di

referimento per i servizi pubblici locali con rilevanza economica anche le disposizioni dell'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000, come ad esempio quelle a tutela della proprietà pubblica degli impianti o la norma sulla necessità del contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti tra ente affidante e gestore. Nessuna novità è rilevabile nemmeno per le discipline di settore (**gestione farmacie**, distribuzione energia elettrica, **trasporto ferroviario regionale**), tra cui spicca la regolamentazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, che conserva il suo impianto e le linee di sviluppo con le gare per gli atem. La sentenza, inoltre, non incide in alcun modo sulle disposizioni inerenti le società partecipate, come le norme sulle dimissioni da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le previsioni relative al divieto di ripiano delle perdite o quelle relative alla necessaria coerenza con le finalità istituzionali degli enti soci.